

Trani, 10 Settembre 2026

CIRCOLARE DETRAZIONE IVA E VARIE

Gentile cliente,
di seguito riportiamo le principali novità, fiscali ed agevolative, introdotte con Correttivo Omnibus (DLgs 148 del 7/8/2026 e da altri decreti e provvedimenti estivi.

S O M M A R I O

S O M M A R I O	1
DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA – AMPLIAMENTO DEL TERMINE	1
AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO E NOVITA' SU FRINGE BENEFIT	4
AVVISI BONARI E CPB	4
COLLEGAMENTO ANCHE DEI POS NON TRANSANTI – TOLLERANZA 5% SU NUMERO OPERAZIONI	5

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA – AMPLIAMENTO DEL TERMINE

Con il Dlgs 7 agosto 2026, 148 (cosiddetto “correttivo Omnibus”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed in vigore dal 12 agosto 2026, il Legislatore ha ridisegnato i termini per l’esercizio del **diritto alla detrazione dell’Iva a credito**.

L’intervento, contenuto nell’articolo 12 del decreto, incide su due disposizioni cardine del Dpr 633/72: l’articolo 19, comma 1 (termine ultimo per esercitare la detrazione) e l’articolo 25, comma 1 (termine per l’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti).

Le novità introdotte comportano 2 importanti cambiamenti in tema di **detrazione iva a credito**:

1. Da un lato, viene ampliato il termine entro cui esercitare il **diritto alla detrazione** e procedere alla **registrazione delle fatture ricevute**, ripristinando il **termine biennale** vigente prima delle modifiche introdotte dal DI 50/2017, cioè il termine di **presentazione della dichiarazione iva del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto**
2. Dall’altro lato, si è intervenuti anche in riferimento alle **fatture ricevute “a cavallo d’anno”**, dando la **possibilità**, per fattura relativa a un’operazione effettuata in un determinato anno ma ricevuta nell’anno successivo entro la dichiarazione Iva relativa all’anno di maturazione del diritto alla detrazione, di imputare la **detrazione all’anno di effettuazione** dell’operazione **direttamente in dichiarazione iva**, tramite annotazione in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti, oppure **nell’anno di ricezione della fattura ed entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione**.

Il quadro normativo di riferimento, dopo l’intervento del correttivo, si compone dei seguenti tasselli.

Articolo 19, comma 1, secondo periodo, Dpr 633/72 (nuovo testo): *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al **secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

Articolo 25, comma 1, Dpr 633/72 (nuovo testo): *l'**annotazione delle fatture** e delle bollette doganali va operata "anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa al **secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura**"*.

Dunque, con le nuove regole, il **termine ultimo per esercitare la detrazione** è quello di **presentazione della dichiarazione Iva** relativa al **secondo anno successivo** a quello di ricezione (e registrazione) della fattura.

Coerentemente, l'**annotazione** nel registro degli acquisti può avvenire sempre fino al *termine di presentazione di quest'ultimo modello*.

Caso operativo

La società Alfa, soggetto passivo IVA con liquidazioni mensili, presenta le seguenti tre situazioni:

- a. Ad inizio settembre 2026 acquista beni strumentali; la fattura elettronica viene ricevuta entro il 15 settembre
- b. A fine dicembre 2026 effettua un ulteriore acquisto; la relativa fattura elettronica, tuttavia, viene recapitata dal Sdi soltanto a gennaio 2027; si tratta di una fattura "a cavallo d'anno".
- c. Nel corso di una revisione contabile emerge una fattura del 2024, ricevuta nello stesso 2024, la cui IVA non è mai stata detratta.

Situazione a) (acquisto 2026, fattura 2026)

Il diritto alla detrazione sorge nel 2026, anno in cui l'imposta diviene esigibile e in cui ricorrono sia le condizioni sostanziali sia quelle formali (possesso della fattura e annotazione).

Con le nuove regole, il *termine ultimo per esercitare la detrazione* non è più la dichiarazione Iva relativa al 2026, bensì quella relativa al secondo anno successivo, ossia la *dichiarazione Iva relativa al 2028 (modello Iva 2029)*.

Coerentemente, l'*annotazione* nel registro degli acquisti può avvenire fino al 30 aprile 2029, termine di presentazione di quest'ultimo modello.

Situazione b) (fattura "a cavallo d'anno")

L'operazione è effettuata nel 2026, anno in cui si realizza il presupposto sostanziale per l'esercizio della detrazione, mentre la fattura è ricevuta nel 2027, e dunque il relativo *requisito formale si perfeziona nell'anno successivo, ma comunque prima del termine di presentazione della dichiarazione annuale*.

Con la modifica normativa, è possibile imputare la detrazione all'anno in cui il diritto è sorto, purché la fattura sia ricevuta entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione; pertanto, si potrà esercitare la *detrazione già nella dichiarazione Iva relativa al 2026* (modello Iva 2027, da presentare entro il 30 aprile 2027), previa annotazione del documento in *un'apposita sezione del registro degli acquisti*, destinata alle fatture ricevute nel 2027 per le quali il diritto alla detrazione è sorto nel 2026.

Resta, peraltro, ferma la possibilità di non retro-imputare la detrazione al 2026, esercitando il diritto alla detrazione nell'anno di ricezione della fattura, essendo sorto in tale anno, o al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Quindi, in alternativa alla retro-imputazione al 2026 mediante annotazione nell'apposito sezionale ed esercizio della detrazione nella dichiarazione relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027, il contribuente potrà infatti:

- far confluire la fattura nel periodo in cui viene registrata, esercitando la detrazione nella relativa liquidazione periodica, anche qualora la registrazione intervenga nel 2027 o nel 2028;

- o esercitare il diritto alla detrazione, entro il termine ultimo previsto dall'articolo 19, nella dichiarazione relativa al 2028 (modello Iva 2029), da presentare entro il 30 aprile 2029, previa annotazione del documento nell'apposito sezionale.

A tale conclusione deve, tuttavia, affiancarsi una precisazione con riguardo alle liquidazioni periodiche. L'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, che disciplina le liquidazioni e i versamenti periodici Iva, non è stato infatti interessato dal correttivo e continua a prevedere quanto segue: *"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*.

Pertanto, attenendosi al dato letterale della disposizione, resta fermo **il divieto di far confluire nella liquidazione di dicembre una fattura relativa a un'operazione effettuata nello stesso mese, ma ricevuta entro il 15 gennaio dell'anno successivo**.

Ne consegue che, nell'esempio considerato, la fattura ricevuta a gennaio 2027 non può essere computata nella liquidazione periodica di dicembre 2026. L'Iva può essere recuperata con imputazione al 2026 soltanto in sede di dichiarazione annuale, e non già nell'ambito della liquidazione periodica relativa a dicembre.

Situazione c) (fattura 2024)

Il decreto non detta una disciplina transitoria. Da un lato, l'assenza di indicazioni sul periodo transitorio, unita alla *ratio* (l'obbligo di fatturazione elettronica era già previsto nel 2024 e nel 2025), può indurre a ritenere applicabili le nuove regole anche alle annualità anteriori il cui termine previgente non sia ancora scaduto; secondo questa lettura, l'Iva su un acquisto 2024 documentato da fattura ricevuta nello stesso anno potrebbe essere detratta entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Dall'altro, la mancanza di una norma di raccordo lascia aperti dubbi non trascurabili sulla reale portata retroattiva. *L'estensione temporale alla detraibilità dell'imposta di cui al "Decreto Omnibus" è operativa dal 12 agosto 2026, anche se l'assenza di una disciplina transitoria fa porre qualche dubbio sulla possibile applicabilità anche alle fatture del 2024 e del 2025*

In attesa di chiarimenti ufficiali, l'approccio operativamente più prudente è documentare accuratamente la posizione, valutare caso per caso il rapporto costi/benefici e, soprattutto ove il recupero sia di importo significativo, ponderare l'opportunità di attendere indicazioni ufficiali.

La check list di verifica

☐ Individuare il momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 DPR n. 633/72) e, quindi, l'anno di nascita del diritto alla detrazione .
☐ Verificare la data di ricezione della fattura elettronica (attestata dal <u>SdI</u>) e distinguere le fatture "a cavallo d'anno".
☐ Determinare il termine ultimo di detrazione : dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
☐ Determinare il termine ultimo di annotazione : entro la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
☐ Per le fatture 2026 ricevute l'anno successivo, decidere se retro-imputare al 2026 (in dichiarazione, predisponendo l'apposita sezione del registro acquisti) o imputare al 2027.
☐ Escludere l'inserimento in liquidazione periodica dei documenti relativi a operazioni dell'anno precedente (art. 1 DPR n. 100/98).
☐ Cristallizzare la misura della detrazione in base alle condizioni dell'anno di origine.
☐ Per le annualità pregresse, verificare se il termine previgente sia ancora aperto e valutare rischi/opportunità del recupero.

AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCOO E NOVITA' SU FRINGE BENEFIT

Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene in modo significativo sulla disciplina dei fringe benefit legati alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti

La novità più rilevante riguarda l'**abbandono** quasi definitivo del *sistema basato sulla valorizzazione del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo*, articolato su quattro fasce di emissioni e percentuali variabili dal 25% al 60%, che aveva generato non pochi problemi interpretativi

Con il decreto Omnibus, il legislatore ha scelto ora una strada più semplice: *una percentuale unica* per la maggior parte dei veicoli, *con riduzioni mirate per le tecnologie più avanzate*

Il decreto sostituisce integralmente la lettera a) dell'art. 51, c. 4, TUIR andando a stabilire che il **fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo** si determina assumendo il **50% dell'importo** corrispondente a una **percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.

La percentuale è **ridotta**:

- **al 10%** per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- **al 20%** per i veicoli ibridi plug in.

Viene previsto un nuovo meccanismo di adeguamento del valore: **l'importo del fringe benefit**, infatti, deve essere poi **incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione**.

Per i veicoli concessi nel *periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2024* e per quelli *ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025* continua ad applicarsi la *disciplina previgente* al 31 dicembre 2024. Il vecchio regime resta valido:

- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione;
- anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.

Dopo il quinto anno, anche per questi veicoli si applica l'incremento del 50% del valore ACI

Una novità importante riguarda la **valorizzazione degli optional**: viene previsto che "In presenza di accessori o di allestimenti *non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore*, il valore è **incrementato del 5%**."

AVVISI BONARI E CPB

L'agenzia delle Entrate ha iniziato la liquidazione automatizzata ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 dei modelli dichiarativi relativi all'anno 2024.

Qualora dall'esito del controllo scaturisca la notifica di un avviso bonario e la richiesta in esso contenuta sia fondata, occorrerà prestare particolare attenzione al disposto dell'articolo 22, comma 1, lettera e), del Dlgs 13/2024, che prevede la **decadenza dal Cpb** nel caso in cui il **pagamento delle somme** dovute a seguito degli importi concordati nelle **dichiarazioni dei redditi e dell'Irap non sia avvenuto entro sessanta giorni dalla ricezione del richiamato avviso bonario**.

Peraltro, come chiarito dalla circolare n. 9/2025, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, per non perdere i benefici derivanti dall'adesione al Cpb, deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento dall'avviso bonario, **senza** poter applicare il beneficio della **rateazione**.

A seguito della decadenza, il **concordato cesserà di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta concordati**, a differenza della cessazione che, invece, ha efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni, con effetti quindi anche sull'Ires/Irpef.

È inoltre opportuno evidenziare che gli avvisi bonari interessati sono quelli relativi alle imposte concordate; di conseguenza, *non determinano decadenza*, ad esempio, *le rateizzazioni o i mancati pagamenti delle liquidazioni automatizzate dell'Iva o dei modelli 770*

COLLEGAMENTO ANCHE DEI POS NON TRANSANTI – TOLLERANZA 5% SU NUMERO OPERAZIONI

Con una recente Faq, l'agenzia delle Entrate ha precisato che anche i **dispositivi mai utilizzati** devono essere **censiti e associati ai registratori telematici**, *indipendentemente dal loro effettivo utilizzo*, purché siano stati *nella disponibilità dell'esercente anche per un solo giorno del mese*. Quindi la disposizione normativa ricomprende anche i Pos non transanti che, pur disponibili per l'esercente, non hanno registrato alcun pagamento nel periodo di riferimento, estendendosi all'intera platea degli strumenti attivati.

Anche la **trasmissione dei dati** è richiesta anche quando il dispositivo non registra alcuna operazione.

il c.d. Decreto correttivo *"Omnibus"*, D.Lgs. 148/2026, introduce una **franchigia specifica per le differenze tra operazioni pagate con strumenti elettronici e pagamenti effettivamente accettati; se lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente transitati sui circuiti non supera il 5%, la sanzione non si applica**. La tolleranza è quindi espressa in **termini di "numero di operazioni"** e non di ammontare economico, ed è parametrata a una percentuale considerata fisiologica per errori tecnici, disallineamenti di sistema, annulli e storni.

La soglia di tolleranza opera, in particolare, in 2 ambiti:

- da un lato, rileva rispetto alle **sanzioni per omessa, tardiva o infedele trasmissione dei dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici**, nelle ipotesi in cui l'irregolarità non incida sulle liquidazioni IVA: in questi casi, la disciplina ordinaria prevede una sanzione fissa per ciascuna trasmissione errata o omessa, con tetto massimo trimestrale;
- dall'altro lato, la medesima franchigia viene richiamata in relazione alle **sanzioni accessorie** previste dall'art. 12, D.Lgs. n. 471/1997, applicabili nei casi di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Lo Studio Vi terrà aggiornati di qualsiasi novità e fornirà approfondimenti e chiarimenti in merito agli argomenti trattati, restando sempre a disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti

Studio Professionisti Associati Stp